



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 52/A/2025

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **7004/P** del
registro di segreteria, depositato in data 24.2.2025, promosso da:

- **Omissis**, nato a *Omissis* (*Omissis*) il *Omissis*, rappresentato e difeso
dall'Avv. Maria Teresa Parrino del Foro di Palermo, in virtù di procura
rilasciata in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del predetto difensore, sito a Palermo in Piazza Giovanni
Amendola n. 31, nonché presso il domicilio digitale dello stesso alla
casella p.e.c. avv.mariateresa.parrino@pec.giuffre.it.

contro

- **Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, con sede in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -
congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia
(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana

Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

- **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro *pro tempore*. Non
costituito

per la riforma

della sentenza n. 308/2024 della Corte dei conti – Sezione
Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni
del 7.5.2024, depositata l'1.10.24 e pubblicata il 2.10.2024 – non
notificata.

Uditi nell'odierna pubblica udienza, l'Avv. Maria Teresa Parrino per
l'appellante e l'avvocato Tiziana Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno
appellante ha agito per l'accertamento del suo diritto, in quanto ex
dipendente del Ministero degli Interni, alla liquidazione del trattamento
pensionistico definitivo di inabilità ex art. 2, c. 12, della legge n.
335/1995 (*"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare"*).

L'allora ricorrente esponeva di essere cessato dal servizio per inabilità,
a seguito del verbale del 04.03.2020 con cui la Commissione Medica
di Verifica di Palermo aveva accertato la gravità della patologia da cui
egli era affetto, ascrivendola alla tab. A, l ctg del DPR n.834/81.

A seguito del collocamento a riposo, l'INPS aveva provveduto alla
liquidazione del trattamento pensionistico, quantificandolo in

€11.513,24 annui, con determinazione n. *Omissis*.

Con nota del 28.05.2021, il ricorrente aveva sollecitato l'adozione di un provvedimento definitivo di pensione, considerando provvisorio quello determinato dall'ente di previdenza, contestando al contempo le voci di calcolo indicate nel provvedimento, a suo dire non corrette e conducenti ad un assegno di importo inferiore rispetto a quello effettivamente spettante.

In particolare, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 21 *bis* del D.L. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022, sostenendo che l'importo quantificato dall'INPS fosse inferiore al c.d. "minimo vitale", stabilito in €1006,54 pari al doppio dell'assegno sociale.

In corso di causa l'INPS ha adottato un provvedimento di riliquidazione della pensione parimenti censurato dal ricorrente che ha rilevato nuovi errori di computo lamentando anche l'omesso versamento, e conseguente mancata valorizzazione a fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo 26.11.1990 – 31.12.1992 che non risultavano neppure presenti nell'estratto conto previdenziale versato al fascicolo di causa.

A fronte delle difese spiegate dall'INPS e dei nuovi documenti prodotti dalle parti con scambio di note autorizzate, il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo meritevole di accoglimento l'assunto difensivo del ricorrente relativo all'erroneità della determina di riliquidazione nel frattempo adottata dall'ente di previdenza, nella parte in cui ha quantificato l'anzianità utile ai fini pensionistici in misura inferiore rispetto a quella prevista dalla disciplina di settore.

Il decidente ha invece respinto la domanda relativa al ritenuto omesso versamento contributivo da parte datoriale, ovvero alla asserita omessa valorizzazione, ai fini del trattamento pensionistico in godimento, dei contributi relativi al periodo 26.11.1990 – 31.12.1992 in quanto la questione è irrilevante ai fini della esatta quantificazione delle quote A, B, e C di pensione.

In relazione al parziale accoglimento del ricorso, il giudice ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.

2.1. Con atto di gravame depositato il 24.2.25 e tempestivamente notificato alle parti appellate, il pensionato ha proposto appello avverso la sentenza per chiederne la riforma parziale. L'appellante ribadisce la domanda di versamento dei contributi relativi al periodo 26.11.1990 – 31.12.1992 formulando il seguente unico motivo di gravame:

“Omessa pronuncia sulla domanda di regolarizzazione degli obblighi contributivi da parte del Ministero degli Interni; violazione dell’art. 38 della Costituzione; violazione del diritto alla integrità della posizione previdenziale”.

In sintesi, l'appellante, rilevato che dall'estratto conto rilasciato dall'INPS risulta un vuoto contributivo per un periodo lavorativo (26/11/1990- 31/12/1992) regolarmente svolto alle dipendenze del Ministero dell'Interno presso la Prefettura di Palermo pari a 25 mesi, ritiene leso il suo diritto all'esatta provvista contributiva.

Ad avviso del deducente, la pronuncia del giudice di prime cure appare del tutto lacunosa su questo specifico punto giacché il decidente non si è in realtà espresso sul vuoto contributivo per omesso versamento

da parte del Ministero, essendosi limitato ad affermare l'irrelevanza della questione ai fini del decidere.

Ciò che si lamenta nell'odierno giudizio di appello è la mancata tutela del diritto pieno ed assoluto del lavoratore all'integrità della propria posizione previdenziale, il quale, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, *"ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell' Inps"*.(Cass. Civile Sez. Lavoro 2 maggio 2024 n.11730).

Secondo la prospettiva di parte appellante, la pronuncia, se non riformata, costituirebbe un grave precedente perché fornirebbe legittimazione a pratiche scorrette, lesive degli interessi dei lavoratori, permettendo al Ministero dell'Interno di non ottemperare all'obbligazione contributiva la quale notoriamente si configura come un'obbligazione di diritto pubblico rientrante *"nell'alveo dei diritti previdenziali di cui all'art. 38 della Costituzione"*.

Va altresì stigmatizzato l'operato dell'INPS il quale ha incamerato i contributi versati dall'appellante (come dimostrato dalla documentazione presente al fascicolo del giudizio di primo grado) disinteressandosi, per contro, dell'obbligo contributivo datoriale; in tal modo, l'ente previdenziale ha disatteso i propri doveri istituzionali ed ha costretto l'odierno appellante ad una faticosa attività di ricerca per

reperire i modelli 101 relativi agli emolumenti corrisposti dalla Prefettura.

2.2. L'INPS si è costituito il 10.6.2025 per rilevare la totale infondatezza dell'appello in quanto il giudice di prime cure ha in realtà preso posizione sulle deduzioni del ricorrente ritenendole prive di fondamento.

Rispetto a tale specifica motivazione, l'appellante non svolge, in effetti, alcuna censura, limitandosi ad argomentare, del tutto astrattamente, su un interesse generico alla regolarizzazione dell'estratto contributivo.

L'ente previdenziale deduce inoltre l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse giacché non vengono svolte specifiche doglianze rispetto al risultato favorevole eventualmente conseguibile, ai fini del computo del trattamento pensionistico, per effetto di una diversa consistenza contributiva per le annualità anteriori al 1993. Sotto questo profilo, l'INPS rileva che il deducente non ha puntualmente contestato l'affermazione del primo giudice sull'irrelevanza, in concreto, dei contributi in questione nella determinazione della pensione.

All'udienza del 19 giugno 2025, le parti hanno discusso e concluso, riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale di udienza.

Assente il Ministero dell'interno.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Ministero dell'interno, al quale l'appello è stato correttamente e tempestivamente notificato, in quanto non costituitosi nel presente grado del giudizio.

2. Il gravame proposto da parte appellante, in quanto tendente ad ottenere, in parziale riforma della sentenza impugnata, *“la giusta provvista previdenziale derivante dall’attività lavorativa svolta”*, si appalesa inammissibile.

Va difatti osservato che manca nell’odierna impugnazione un concreto interesse ad appellare in quanto il gravame proposto muove da un presupposto, del tutto generico ed astratto, non effettivamente connesso alla corretta determinazione dell’assegno di pensione spettante all’appellante.

In primo luogo, l’odierno deducente non contesta le modalità con cui il decidente, in maniera estremamente analitica, ha individuato la pensione annua lorda di inabilità spettante sicché il motivo di gravame proposto non è evidentemente finalizzato ad incidere sul criterio di calcolo della pensione in godimento. Si tratta, quindi, di una impugnativa vertente unicamente ad ottenere che nell’estratto conto previdenziale figurino le retribuzioni percepite per i periodi lavorativi anteriori al 1993, in atto non valorizzate.

Come ha correttamente chiarito il primo giudice (pagg. 16 e 17 della sentenza), l’art. 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante *“Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*), nell’introdurre una *“norma transitoria per il calcolo delle pensioni”*, così prevede in merito alle anzianità ante 1993: *“1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme*

sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi

iscritti alle gestioni speciali amministrate dall' INPS, l'importo della

pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle

anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993,

calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione

secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che

a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne

il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione

pensionabile;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento

pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere

dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente

decreto”.

Dalla complessiva ricostruzione normativa operata dal giudice di prime

cure si trae che, essendo applicabile all'appellante il cd. “sistema

misto”, la prima quota di pensione va calcolata con il “metodo

retributivo” prendendo a riferimento l'anzianità contributiva maturata al

31.12.1992 e la retribuzione annua pensionabile percepita l'ultimo

giorno di servizio, con esclusione del salario accessorio (art. 13 d.lgs.

503/1992).

Ora, per la corretta esecuzione del suddetto computo, è certamente

essenziale conoscere l'entità dei periodi lavorativi svolti entro il

31.12.1992 (perfettamente evincibili dall'estratto conto previdenziale)

mentre è del tutto influente acquisire le contribuzioni (*rectius*, le

retribuzioni) relative a tale arco di tempo, onde determinare *“la giusta provvista previdenziale derivante dall’attività lavorativa svolta”*, posto che nella base di calcolo precedentemente esposta ciò che rileva è la retribuzione annua pensionabile percepita l'ultimo giorno di servizio.

Coerentemente con questo assunto, l’estratto conto previdenziale dell’INPS, nel consentire all’iscritto l’inoltro delle segnalazioni di modifica/integrazione della propria posizione assicurativa, ha cura di precisare che *“Per gli iscritti con periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata in richiesta di variazione”*.

Orbene, dall’estratto conto dell’appellante si evincono le anzianità di servizio anteriori al 1993, utili al calcolo della pensione di inabilità, mentre non sono esposti i dati concernenti le relative retribuzioni, attesa la loro irrilevanza ai fini del computo della quota “A” di pensione.

Dalle precedenti considerazioni deriva che, come correttamente eccepito dall’INPS, la pretesa di parte appellante, del tutto astratta e disancorata dall’effettiva consistenza dell’assegno di pensione, non è assistita da un concreto interesse ad impugnare.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., l’interesse ad agire (e, specularmente, l’interesse ad impugnare) si configura come un interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice; l'interesse ad agire deve essere quindi concreto, cioè effettivo ed attuale, e manca laddove la parte, come nel caso di specie, non conseguirebbe alcun obiettivo

vantaggio dall'eventuale sentenza di accoglimento.

Per concludere, in assenza del diritto ad una riliquidazione pensionistica (come accertato in sentenza e non contestato con l'odierno gravame), l'appellante non ha interesse a chiedere l'accertamento del regolare versamento dei contributi.

3. L'appello proposto va pertanto dichiarato inammissibile, con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 308/2024. Restano assorbite le altre questioni.

In applicazione dell'art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile, parte appellante va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS, per il presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile l'appello proposto da *Omissis* con conferma della sentenza della Corte dei conti – Sez. Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 308/2024.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che si liquidano in euro 1.000,00 (euro mille,00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.

196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 03/07/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 03/07/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente